



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Ufficio XII - Sistema Camerale - Ex DGVNT

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
LORO SEDI

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 16/06/2009 - 0055600

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

A UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

A INFOCAMERE S.C.P.A.
C.SO STATI UNITI, 14
35127 PADOVA

A INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
VIA APPIA PIGNATELLI, 62
00178 ROMA

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.06.2009 (registrato dalla Corte dei conti in data 9 giugno 2009 reg. n. 6 foglio 291)

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è stato prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2009 per i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Limitatamente ai predetti contribuenti la scadenza del 16 giugno 2009 è stata prorogata al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione; dal 7 luglio al 5 agosto 2009 gli stessi contribuenti possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dell'0,40% a titolo di interesse corrispettivo.



In proposito si ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 stabilisce che il diritto annuale "è versato dai contribuenti, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte".

Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2009 con riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 1 del D.P.C.M. 4 giugno 2009 sopra richiamato.

Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamato è disponibile al seguente indirizzo: http://www.finanze.gov.it/export/download/novita09/dpcm4_06_09.pdf

IL DIRETTORE GENERALE
(GIANFRANCESCO VECCHIO)